

N. R.G. 99/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
GRUPPO 1

Il Giudice Elisabetta Bianco,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.11.23
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per conversione da piano del consumatore non omologato a procedura di liquidazione controllata depositato da [REDACTED] il 3.11.23;

rilevato che l'introduzione di un procedimento per chiedere la conversione del piano non omologato in liquidazione controllata non è prevista da nessuna norma;

considerato che la ricorrente sostiene l'ammissibilità del ricorso per conversione in forza dell'art. 70 c.10 CCI, anche al fine di riutilizzare la relazione depositata dall'Occ, oltre un anno fa, in quel procedimento avente ad oggetto il piano da omologare (pag. 3, punto 6 del ricorso);

letto l'art. 70 c.10 CCI secondo cui:

“In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.”

ritenuto che tale norma vada interpretata nel senso che la competenza a pronunciare sull'apertura della liquidazione controllata, su istanza, spetti al giudice già investito del procedimento di omologa del piano;

ritenuto che ciò risulti evidente anche dalla formulazione della disposizione di cui al secondo periodo del comma 10, nel quale non è indicato il soggetto, trattandosi dello stesso soggetto indicato nella prima parte del comma e cioè il giudice che rigetta l'omologa;

considerato, poi, che l'art. 70 CCI disciplina il procedimento di omologa del piano di ristrutturazione e, quindi, il comma 10 non può che collocarsi entro tale procedimento;

rilevato che già il giudice investito del procedimento di omologa (rg 33/22) aveva aderito a tale interpretazione e, nel dichiarare inammissibile il ricorso, con decreto del 31.1.23, non aveva disposto la liquidazione controllata, evidenziando nel dispositivo che:

“visto l'art. 70 c.10 CCI e considerato che non vi è domanda, alternativa, della debitrice di apertura della liquidazione controllata”;

rilevato che tale statuizione non è stata reclamata, non essendo stata dalla parte avanzata tale istanza, neppure in sede di reclamo;

considerato che nella sentenza della Corte d'Appello di Torino di rigetto del reclamo per infondatezza del ricorso per omologa del piano la Corte ha affermato che

“I poteri del Giudice del reclamo sono comunque limitati al riscontro dell'esistenza o meno delle condizioni per omologare il piano proposto non essendo prevista, nemmeno con riferimento al disposto del richiamato art.50 c.c.i.i., la possibilità di regressione del procedimento, avanti al Giudice del reclamo o attraverso la remissione dello stesso avanti al primo Giudice.”

Ritenuto che in esito al reclamo, come evidenziato dalla stessa Corte d'Appello, il procedimento previsto dall'art. 70 cci si sia concluso, senza possibilità di regressione o rimessione davanti al primo giudice;

considerato che ove tale procedimento sia chiuso, sia inapplicabile il comma 10 in un diverso procedimento successivamente instaurato;

Considerato, pertanto, che il ricorso per conversione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto esula dalle ipotesi normativamente previste, non essendo applicabile il comma 10 dell'art. 70 CCI dopo la chiusura del procedimento;

ritenuto, inoltre, che ove l'istanza di apertura della liquidazione non sia presentata nell'ambito del procedimento ex art. 70 c.10, la richiesta di apertura della liquidazione controllata debba essere depositata con autonomo ricorso con i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI e munito di apposita relazione particolareggiata dell'OCC;

rilevato, peraltro, che la stessa ricorrente afferma di non aver depositato rituale ricorso per l'apertura della liquidazione controllata né apposita relazione ex art. 269 CCI, insistendo esclusivamente nella conversione del precedente procedimento di omologa del piano;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso, per come formulato e per le motivazioni sopra enunciate, vada dichiarato inammissibile;

PQM

Dichiara l'inammissibilità del ricorso.

si comunichi.

Alessandria, 30/11/2023

Il Giudice
dott. Elisabetta Bianco